

LE MODIFICHE DEL CORRETTIVO IN TEMA DI PROCEDURE NEGOZiate E AFFIDAMENTI DIRETTI

ART. 18 CORRETTIVO

MODIFICA L'ART. 50 DEL CODICE “PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO”

dopo il comma 2 dell’art. 50 del Codice, è inserito il seguente:

«**comma 2-bis.** *Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).*».

Viene sancito l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito istituzionale (e solo su quello) di una comunicazione di avvio delle consultazioni con riferimento **alle procedure negoziate** di lavori, forniture e servizi (compresi i servizi di ingegneria e architettura) .

Si introduce una fase procedurale autonoma e distinta dagli Avvisi

Finalità: garantire maggiore trasparenza nella fase esplorativa e correttezza nelle procedure sottosoglia

Criticità:

- Norma che introduce un passaggio ulteriore e propedeutico nelle procedure negoziate, con la conseguenza di allungarne i tempi
- Norma che può risultare ridondante in caso di Avvisi preceduti da indagini di mercato
- Norma che non precisa né i contenuti né la tempistica di questo atto di avvio della consultazione

ART. 19 CORRETTIVO

MODIFICA L'ART. 53 DEL CODICE "GARANZIE"

All'art. 53 del Codice, relativo alle garanzie a corredo dell'offerta e alle garanzie definitive che si possono richiedere nel sottosoglia, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«**comma 4-bis**. *Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.*».

In caso di procedure negoziate la garanzia provvisoria, quando richiesta, non può superare l'**1%** dell'importo a base di affidamento

In caso di procedure sottosoglia (compresi gli affidamenti diretti) la garanzia definitiva, quando richiesta, è pari al **5%** dell'importo contrattuale

- Sia alla garanzia provvisoria che alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del Codice (*possesso certificazioni di qualità, riduzione per PMI, ecc.*)
- Alle garanzie definitive non si applicano gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice (*ribasso superiore al 10% o al 20%*)

ART. 6 CORRETTIVO

MODIFICA L'ART. 18 DEL CODICE “STIPULAZIONE DEL CONTRATTO”

L'art. 6 del Correttivo interviene sulla modalità di stipulazione del contratto per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti

Prima del Correttivo, l'art. 18, comma 1 del Codice, in caso di procedure negoziate o affidamenti diretti, prevedeva la stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere

Tale modalità di stipula del contratto prevista per le negoziate e gli affidamenti diretti era stata ritenuta obbligatoria e vincolante, soprattutto a seguito di un parere espresso sulla questione dal MIT (2341/2024)

L'art. 6 del Correttivo ha modificato l'art. 18 comma, comma 1 del Codice, precisando che:

«In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti il contratto **può essere stipulato anche** mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere»

- In questo modo si è resa facoltativa e aggiuntiva la modalità di stipula del contratto mediante scambio di lettere.
- E' demandata alla Stazione Appaltante la scelta della modalità di stipula più rispondente alle caratteristiche dell'affidamento

**LE MODIFICHE DEL CORRETTIVO
IN TEMA DI
CONTRATTI COLLETTIVI**

ART. 2 CORRETTIVO

MODIFICA L'ART. 11 DEL CODICE CON RIFERIMENTO AI CCNL

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«**2.** Nei documenti iniziali di gara e **nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2*** *le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.;*

L'Obbligo dell'indicazione del CCNL anche negli affidamenti diretti viene ribadito anche al comma 1 dell'Allegato I.01 introdotto "ex novo" dal Correttivo e dedicato ai Contratti Collettivi.

**Art. 17 comma 2 del Codice*

2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 (la decisione a contrarre) individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«**2-bis.** In presenza di **prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie**, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, **per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.»;

ART. 73 CORRETTIVO INSERIMENTO DELL' ALLEGATO I.01 "CONTRATTI COLLETTIVI"

Con il nuovo [Allegato I.01](#) il legislatore ha voluto codificare le regole per la corretta individuazione del CCNL applicabile e fornire un aiuto al RUP per la valutazione dei CCNL dichiarati equivalenti da parte degli operatori economici

L'Allegato I.01 di fatto recepisce, in parte modificandole e integrandole, le indicazioni fornite da ANAC nella Nota Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023

(art.1) disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare

(art.2)

(comma 1) indica i criteri i base ai quali le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il CCNL applicabile (*connessione tra CCNL e prestazioni oggetto dell'affidamento – maggiore rappresentatività delle associazioni dei datori e prestatori di lavoro*)

(comma 2) obbligo di indicare nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre il codice ATECO eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV);

(comma 4) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione;

(art.3 – Presunzione di equivalenza)

(comma 1) si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

(comma 2) per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

(art.4 – verifica equivalenza)

(comma 2) Vengono indicate le componenti fisse della retribuzione globale annua, da considerare per la valutazione di equivalenza economica (5 voci);

(comma 3) Vengono indicati i parametri da considerare per la valutazione di equivalenza delle tutele normative (14 parametri);*(comma 4)* Viene precisato che si può ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri relativi alle tutele normativa sono marginali.

(art.5 – verifica della dichiarazione di equivalenza)

(comma 1) gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza in sede di presentazione dell'offerta (*non più quindi su richiesta del RUP prima dell'aggiudicazione*);

(comma 2) la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione.

**ABROGAZIONE ART. 12 DEL D.L. 47/2014
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
NELLA L. 80/2014**

ART. 71 CORRETTIVO MODIFICA L'ART. 226 DEL CODICE “ABROGAZIONI”

All'art. 226 del Codice viene aggiunto il **comma 3-bis** che dispone un'ulteriore abrogazione:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' abrogato l'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80»

Il D.L. 47/2014 “Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” all'art 12 prevedeva una serie di norme in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici (indicazione delle opere a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria, delle opere superspecializzate)

Il Decreto era già stato oggetto di abrogazioni parziali (il D.Lgs. 50/2016 aveva abrogato alcuni commi) ma risultava ancora vigente per la parte rimanente

Con l'entrata in vigore del Codice del 2023 si è posto il problema del perdurare dell'applicabilità del Decreto 47/2014, visto che l'Allegato II.12 del Codice, che disciplina il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori, non distingue più tra categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria, né individua le categorie superspecializzate (SIOS)

Precorrettivo si sono formati **2 orientamenti**:

- Un primo orientamento ha ritenuto che con l'entrata in vigore del Codice del 2023 si dovesse applicare solo quanto disposto dall'Allegato II.12 con la conseguenza di considerare tutte le categorie di opere a qualificazione obbligatoria.
- Un secondo orientamento ha invece sostenuto che si dovesse ancora applicare l'art. 12 del D.L. 47/2014, in particolare il comma 2 lett. a) e b), di fatto affermando il perdurare della vigenza sia della distinzione tra opere a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria, sia delle opere superspecializzate).

Con l'abrogazione del citato art. 12 operata dal Correttivo il Legislatore ha aderito al primo orientamento.

- Tutte le categorie di opere (sia generali che specializzate) devono considerarsi a qualificazione obbligatoria per cui l'appaltatore per eseguirle deve essere in possesso della relativa qualificazione oppure ricorrere al loro subappalto (subappalto necessario), ovvero far ricorso all'ATI o all'avvalimento

LE MODIFICHE DEL CORRETTIVO IN TEMA DI SUBAPPALTO

ART. 41 CORRETTIVO

MODIFICA L'ART. 119 DEL CODICE "SUBAPPALTO"

Il Correttivo modifica il **comma 2 dell'art. 119** del Codice prevedendo che:

*«**comma 2.** I contratti di subappalto sono stipulati, in misura **non inferiore al 20 per cento** delle prestazioni subappaltabili, con **piccole e medie imprese**, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1»* (che a sua volta fa riferimento alla [Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003](#))

E' fatta salva per gli operatori economici la possibilità di indicare nella propria offerta una percentuale diversa per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento

Secondo la norma Europea:

*La **Piccola impresa** è costituita da imprese che:*

- hanno meno di 50 occupati;*
- hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.*

*La **Media impresa** è costituita da imprese che:*

- hanno meno di 250 occupati;*
- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.*

- Viene aggiunto un **comma 2-bis** che sancisce **l'obbligo di inserire** nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante **le clausole di revisione prezzi** riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dall'Allegato II.2-bis
- Si prevede l'obbligo per il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di applicare il medesimo **contratto collettivo di lavoro** del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente (**comma 12**)
- Sono dichiarate applicabili anche al **“Subappalto a cascata”** le disposizioni previste dall'art.119 del Codice e da altri articoli del codice in tema di subappalto (**comma 17**)
- Viene aggiunto un periodo finale al **comma 20**:
- *«(comma 20) Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.».*

ART. 91 CORRETTIVO
MODIFICA L'ALLEGATO II.12 "SISTEMI DI QUALIFICAZIONE "

Conseguenza di quanto previsto dalla nuova formulazione del comma 20 dell'art. 119 del Codice è la modifica apportata all' art. 23, comma 1, lett. b), punto 2 dell'Allegato II.12 relativo al sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori

Viene previsto che per la qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto possono essere utilizzati:

1) i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo, **al fine di determinare la cifra di affari complessiva.** (non più "in ciascuna delle categorie scorporabili")

LE MODIFICHE DEL CORRETTIVO IN TEMA DI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ART. 31 CORRETTIVO

MODIFICA L'ART. 99 DEL CODICE “VERIFICA POSSESSO REQUISITI”

Dopo il comma 3 dell'art. 99 del Codice, è inserito il **comma 3-bis** che disciplina l'ipotesi **di malfunzionamento**, anche parziale, del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi.

- Il Codice del 2023 non prevede più la possibilità di addivenire all'aggiudicazione dell'appalto anche in pendenza delle verifiche dei requisiti;
- Sia ANAC che il MIT in propri pareri hanno confermato che è possibile procedere all'aggiudicazione solo ed esclusivamente dopo aver verificato, tramite acquisizione della relativa documentazione, il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario;
- In caso di ritardo nella acquisizione della documentazione tramite FVOE la conseguenza, più volte segnalata dalle Stazioni Appaltanti, è quella di non riuscire ad aggiudicare l'appalto nei tempi previsti dal Codice;
- ANAC aveva segnalato quindi la necessità di prevedere una norma che ovviasse a tale problematica;
- Il comma 3-bis aggiunto all'art. 99 va in questa direzione ma non sembra rispondere a tale esigenza

- Il termine “Malfunzionamento” sembra riferirsi a problemi tecnici che riguardano il funzionamento degli apparati informatici e non i casi di ritardi od omissioni nella produzione della documentazione necessaria per la verifica dei requisiti

In caso di malfunzionamento il **comma 3.bis prevede che:**

- decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante e' autorizzata a disporre comunque l'aggiudicazione;
- l'aggiudicazione e' immediatamente efficace;
- la Stazione Appaltante deve preventivamente acquisire un'autocertificazione dell'aggiudicatario che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa malfunzionamento non è stato possibile verificare ;
- la Stazione Appaltante deve comunque completare il controllo, anche se tardivamente;
- se, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la Stazione Appaltante, recede dal contratto (*ferma l'applicabilita' delle disposizioni in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto*);
- è fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite;
- in capo all'aggiudicatario vi è la responsabilita' per false dichiarazioni;
- la Stazione Appaltante deve procedere alle segnalazioni alle competenti autorità.

ART. 32 CORRETTIVO

MODIFICA L'ART. 100 DEL CODICE “REQUISITI DI ORDINE SPECIALE”

L'art. 100 del Codice individua e disciplina i **requisiti di ordine speciale**:

- Idoneità professionale
- Capacità economica e finanziaria
- Capacità tecniche e professionali

Viene modificato il **comma 11 dell'art.100** relativo a **servizi e forniture**:

- per la capacità economica e finanziaria si può chiedere un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, «**maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti**» quello di indizione della procedura (*non più maturato nel triennio precedente*)
- per la capacità tecnica e professionale si può chiedere di avere eseguito «**negli ultimi dieci anni**» dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati (*non più avere eseguito nel precedente triennio*)

**LE MODIFICHE DEL CORRETTIVO IN TEMA
DI
PROGETTAZIONE DEI LAVORI**

ART. 14 CORRETTIVO

MODIFICA L'ART. 41 DEL CODICE “LIVELLI E CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE”

Il Codice del 2023 all'art. 41 prevede due livelli di progettazione:

- il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE)
- il progetto esecutivo (PE)

il Codice del 2023 prevedeva un'unica eccezione ai due livelli di progettazione in caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per i quali vi è la possibilità di omettere il PFTE e redigere e approvare solo il progetto esecutivo dell'intervento, a condizione che quest'ultimo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso (*comma 5 dell'art. 41*)

Il Correttivo introduce un'altra deroga al principio dei due livelli di progettazione in quanto dopo il comma 5 dell'art. 41 inserisce il comma 5-bis prevedendo che:

*«**comma 5-bis.** In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7»*

- L'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo
- La deroga non si applica in caso di interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti; per tali interventi è sempre necessaria l'approvazione del Progetto Esecutivo
- Il Progetto di Fattibilità Tecnico-economica deve constare almeno dei seguenti elaborati: *(art. 6, comma 8-bis dell'allegato I.7)*
 - a) relazione generale;
 - b) computo metrico estimativo dell'opera;
 - c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
 - d) piano di sicurezza e di coordinamento - Stima dei costi della sicurezza
- Il Progetto di Fattibilità Tecnico-economica, essendo il documento progettuale da porre a base di gara, è soggetto sia a verifica sia a validazione

ART. 15 CORRETTIVO MODIFICA L'ART. 43 DEL CODICE "BIM"

L'articolo 43 del Codice, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2025 divenisse obbligatoria l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti (esclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria) per importo a base di gara superiore a **1 milione di euro**

L'art. 15 del Correttivo ha sostituito il primo periodo del comma 1 dell'art. 43 del Codice:

*«**comma 1, primo periodo** - A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo **superiore a 2 milioni di euro** ovvero **alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a)**, in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;*

- viene alzato l'importo a base di gara da considerare portandolo a **2 milioni di euro**.
- per gli interventi su **immobili vincolati** ai sensi dell'art.10 comma 1 del Codice dei beni culturali, l'obbligo della progettazione e realizzazione con metodologia BIM è previsto **solo sopra soglia**.
- viene confermato che l'obbligo dell'adozione della metodologia BIM è previsto solo in caso di opere di nuova costruzione e di interventi su costruzioni esistenti , esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

DISPOSIZIONI VARIE

ANTICIPAZIONE

TERMINI

PENALI

AVVALIMENTO

ART. 44 CORRETTIVO

MODIFICA L'ART.125 DEL CODICE “ANTICIPAZIONE”

L'art. 44 del Correttivo modifica il **comma 1 dell'art. 125** del Codice

- l'importo dell'anticipazione del prezzo è pari al 20 per cento;
- nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento;
- e' corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori;
- per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione del 20 per cento e' corrisposta all'appaltatore, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività;
- In caso di ricorso all' appalto integrato, l'anticipazione del prezzo e' calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile;

ART. 6 CORRETTIVO

MODIFICA L'ART.18 DEL CODICE “STIPULAZIONE DEL CONTRATTO”

Al **comma 3 dell'art. 18 del Codice** il termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto (“stand still”) viene ridotto da 35 a **32 giorni**

ART. 76 CORRETTIVO

MODIFICA L'ALLEGATO I.3 DEL CODICE “TERMINI

Modifica il **comma 1 dell'Allegato I.3** prevedendo che per gli appalti di lavori i documenti iniziali di gara sono pubblicati **entro tre mesi** dalla data di approvazione del progetto.

Norma introdotta in attuazione del principio di risultato con la finalità di evitare che tempi troppo lunghi rendano i costi del progetto approvato non più attuali rispetto ai prezzi vigenti al momento dell'indizione della gara.

ART. 45 CORRETTIVO

MODIFICA L'ART. 126 DEL CODICE “PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE”

L'art. 44 del Correttivo modifica il **comma 1 dell'art. 126** del Codice

- Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo **0,5 per mille e l'1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale (*non più lo 0,3 per mille e l'1 per mille*)
- L'ammontare del premio di accelerazione e' commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformita' ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive (*non c'è più corrispondenza con le percentuali previste per le penali*)
- E' prevista la facoltà di prevedere premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto (**comma 2-bis**)

ART. 34 CORRETTIVO MODIFICA L'ART. 104 DEL CODICE “AVVALIMENTO”

L'art. 34 del Correttivo sostituisce il **comma 12 dell'art. 104** del Codice che, in caso di avvalimento premiale, non consente la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliata e dell'impresa ausiliaria

*«**comma 12.** Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non e' consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante puo' comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.».*

LE MODIFICHE DEL CORRETTIVO IN TEMA DI REVISIONE PREZZI

ART. 23 CORRETTIVO

MODIFICA L'ART. 60 DEL CODICE "REVISIONE PREZZI"

Stante l'obbligatorietà di inserimento nei documenti iniziali di gara delle clausole di revisione prezzi (*sancita dal primo comma dell'art. 60*) viene sostituito il comma 2 con il seguente:

«**2.** *Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:*

*a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al **3 per cento** dell'importo complessivo e operano nella misura del **90 per cento** del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;*

*b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al **5 per cento** dell'importo complessivo e operano nella misura **dell'80 per cento** del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.»*

La regola precedente viene quindi mantenuta per forniture e servizi e viene migliorata per i lavori.

Per gli appalti di servizi e forniture, inoltre, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di revisione prezzi, **meccanismi ordinari di adeguamento** del prezzo all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti.

ART. 86 CORRETTIVO
INSERIMENTO DELL' ALLEGATO II.2.bis
“Modalita' di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi”

Con il nuovo [Allegato II.2-bis](#) il legislatore ha voluto disciplinare le modalita' di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e specificare le modalita' di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

L'Allegato e' suddiviso in 3 Sezioni:

Sezione I “*Disposizioni generali*”

Sezione II “*Revisione prezzi per i contratti di lavoro*”

Sezione III “*Revisione prezzi per i contratti di servizi e forniture*”

Riporta Formule e Tabelle

Nel caso di **appalti di lavori**:

la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.

Nella Sezione II dell'Allegato viene indicato come calcolare **l'indice sintetico revisionale** applicabile ai contratti di lavori
Con provvedimento adottato dal Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni per la determinazione degli indici sintetici revisionali (*sino a che non verrà pubblicato tale provvedimento si continueranno ad applicare gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT*)

Vengono indicate 2 metodologie, alternative tra di loro, indicate rispettivamente nella Tabella B e nella Tabella C dell'Allegato
Quella della Tabella C deve essere prevista nei documenti di gara; in assenza di tale indicazione si applica la metodologia della Tabella B

(art.6) disciplina la revisione prezzi con riferimento agli **Accordi Quadro**

(art. 7) disciplina la revisione prezzi in caso di **Varianti**

(art. 8) disciplina la revisione prezzi in caso di **subappalti o sub-contratti** (*obbligo di indicare nei relativi contratti le clausole di revisione prezzi*)

Se è previsto il pagamento diretto al subappaltatore la determinazione e la corresponsione della revisione prezzi viene fatta dalla Stazione Appaltante

Se è previsto il pagamento all'appaltatore la determinazione e la corresponsione della revisione prezzi viene fatta dall'appaltatore

La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi. (*possibilita' di prevedere nel contratto l'adozione di un unico stato di avanzamento*).

Nel caso di **appalti di servizi o forniture**:

la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.

Nella Sezione III dell'Allegato vengono indicati gli indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture.

Si applicano le stesse regole previste per i lavori in caso di subappalto o subcontratto.

Le Stazioni Appaltanti monitorano l'andamento degli indici con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto.

Le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte.

**LE MODIFICHE DEL CORRETTIVO
IN TEMA DI CONSORZI**

ART. 27 CORRETTIVO

MODIFICA L'ART. 67 DEL CODICE “CONSORZI”

Il Correttivo interviene per l'ennesima volta sulla disciplina dei Consorzi (Consorzi di cooperative - Consorzi tra imprese artigiane – Consorzi stabili)

Rimedia ad alcune lacune contenute nel testo dell'art. 67 del Codice del 2023 in riferimento ai **Consorzi di Cooperative** e ai **Consorzi tra imprese artigiane**:

- estende anche a loro l'obbligo che i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice (cause di esclusione) devono essere posseduti, oltre che dal consorzio, anche dalle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti (*comma 3 art. 47*);
- prevede che anche loro sono tenuti ad indicare in sede di offerta le consorziate esecutrici (*comma 4 art. 47*);
- con riferimento all'ipotesi di “**designazione a cascata**” precisa che quando la consorziata indicata come esecutrice è a sua volta un consorzio di cooperative o un consorzio tra imprese artigiane è tenuta anch'essa a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre (*comma 4 art. 47*);
- precisa che possono partecipare alla procedura di gara utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere “**i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio**” nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (prima si citavano solo “i mezzi”) (*comma 5 art. 47*)

Detta nuove regole per i **Consorzi stabili** in merito ai requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento (*comma 1 art.67*):

- a. per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché' posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.»;

La lettera c) interviene sull'annosa questione della possibilità da parte del Consorzio di designare per l'esecuzione una consorziata non qualificata e sembra affermare la necessaria qualificazione delle consorziate designate per l'esecuzione.